

BANDO PER n. 7 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA Prof. Augusto Desideri

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri Regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami,

all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per i contratti di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del

31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;

VISTO la delibera n.170/16 del Senato Accademico del 24 maggio 2016;

VISTO la delibera della Giunta della Facoltà in data 21 luglio 2016.

DECRETA

ART. 1

E' indetto per l'anno accademico 2016/2017 un concorso per l'attribuzione di n. 7 borse di collaborazione di studenti, da destinarsi all'attività della Biblioteca e Laboratori presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.

ART. 2

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno e da completarsi entro l'anno accademico a cui si riferisce l'affidamento della collaborazione.

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- a) supporto ai servizi bibliotecari, apertura al pubblico, supporto alla consultazione;
- b) supporto alle aule didattiche e ai laboratori;
- c) attività di tutoraggio a supporto del progetto "Laurea Tutoring 2".

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento della struttura. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 3

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4

I requisiti di ammissione sono i seguenti:



Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) e ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione, si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.



Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di crediti del vecchio percorso, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno un esame da individuarsi all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari o delle seguenti materie:

- SSD MAT/03 Geometria
- SSD MAT/05 Analisi matematica I-II
- SSD MAT/07 Fisica Matematica
- SS FIS/01 Fisica Sperimentale
- SSD FIS/02 Fisica Teorica
- SSD ICAR 07 Geotecnica



- SSD ICAR/08 Scienza delle costruzioni, Meccanica delle strutture, Statica e teoria delle strutture
- SSD ICAR/09 Tecnica delle costruzioni, laboratorio di progettazione strutturale, Laboratorio di costruzioni, Costruzioni in zona sismica
- SSD ICAR 10 Architettura tecnica
- SSD ICAR 12 Tecnologia dell'architettura

ART. 5

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- b) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o II rata dell'anno accademico precedente in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa:
- c) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;
- d) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- e) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- f) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per stesso anno accademico;
- g) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il Servizio Informatico Borse Studenti disponibile al seguente sito web: https://borsecoll.uniroma1.it.

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso i seguenti recapiti del Dipartimento per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le **ore 13,00 del giorno 7 novembre 2016** esclusivamente nei seguenti giorni e orari:

• da martedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Per gli studenti della Facoltà di Architettura rivolgersi alla:
Biblioteca Disg, Sede Architettura, Via Gianturco 2, Piano Terra
T. 06 49919312
remo.umile@uniroma1.it
daniela.menozzi@uniroma1.it
maryjoan.crowley@uniroma1.it

Pag 5



Per gli studenti della Facoltà di Ingegneria rivolgersi alla:
Biblioteca Disg, Sede Strutture, Via Eudossiana 18, III Piano
T. 06 44585019
remo.umile@uniroma1.it
daniela.menozzi@uniroma1.it
maryjoan.crowley@uniroma1.it

Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla collaborazione.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza o il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale:
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale;
- i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a. 2015/2016 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2015/2016;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'a.a. 2015/2016;
- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione nell'anno accademico precedente con l'indicazione della struttura presso la quale si è svolta l'attività;
- il non avere presentato più di due domande per l'anno accademico in corso;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso ed aver già iniziato la relativa attività;

•

ART. 7

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione composta da cinque membri, nominata dalla Giunta di Facoltà.

Detta Commissione individuerà i beneficiari delle borse di collaborazione prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando di concorso, il merito, ed, a parità di merito, l'I.S.E.E (Indicatore della situazione economica equivalente).

Il merito è calcolato sommando:

• la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:



$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_{i} \cdot V_{i}}{\sum_{i=1}^{N} C_{i}}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell'i-esimo esame, Ci sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini;
- Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1 punto per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatorie di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

La graduatorie verranno rese pubbliche il giorno 16 novembre 2016 mediante affissione presso l'albo del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica e

Dette graduatorie saranno considerate definitive qualora dalla data di pubblicazione, decorsi dieci giorni naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 8

Entro il 2 dicembre 2016 verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di cui al presente bando.

ART. 9

Il compenso, quale determinato all'art. 3 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile della struttura, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge 390/91.

ART. 10

La struttura dovrà inviare copia di tutta la documentazione relativa al bando di concorso alla Rip. IV° Studenti entro venti giorni dalla pubblic azione della graduatoria definitiva.





Roma lì, 6 ottobre 2016

Il Direttore del Dipartimento Ingegneria Strutturale e Geotecnica

Prof. Augusto Desideri